

INFORMATIVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A.

DOCUMENTAZIONE da allegare alla richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A. specifica per le singole casistiche

Responsabile: p.i. Gianluca Bonaccini

mail:emissioni.ambiente@provincia.terni.it

recapito telefonico 0744/483579

COS'È L'AUA.

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo, di competenza della Provincia, che comprende le diverse autorizzazioni ambientali (titoli abilitativi ambientali) previste dalla normativa di settore (Dlgs 152/2006, L. 447/1995 e Dlgs 99/1992).

Il **DPR 13 marzo 2013, n. 59** stabilisce che rientrano in AUA le seguenti autorizzazioni/comunicazioni:

A) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- Scarico in fognatura di competenza dell'ATI;
- Scarico in corpo idrico e sul suolo di competenza della Provincia;

B) **comunicazione preventiva** di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, di competenza del Comune;

C) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di competenza della Provincia;

D) **autorizzazione generale di cui all'articolo 272** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di competenza della Provincia;

E) **comunicazione o nulla osta** di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, **n. 447** di competenza del Comune;

F) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, competenza della Provincia;

G) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, competenza della Provincia.

CHI RICHIEDE L'AUA. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (**SUAP**) che la inoltra per via telematica alla Provincia e alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

QUANDO SI CHIEDE. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di **uno o più dei 7 titoli abilitativi** sopra riportati. (art 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59) .

Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione a carattere generale (lettere B, D, E, G), **non è necessario presentare la richiesta di autorizzazione AUA**, ma soltanto la comunicazione nei modelli già in uso, ferma restando la presentazione al SUAP informaticamente e firmati digitalmente.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERE. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta.

In ogni caso l'AUA deve essere richiesta dopo l'espletamento della pratica VIA.

In caso sia necessario sottoporre il progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, la domanda AUA va presentata dopo la conclusione della verifica.

MODELLO PRESENTAZIONE. Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA.

Nelle more la domanda deve essere presentata in via telematica al SUAP corredata con modulistica reperibile presso il SUAP o la Provincia.

TEMPI E COSTI. Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente (Provincia) adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi.

Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente (Provincia) adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.

Se necessita acquisire solo l'AUA l'autorità competente (Provincia), ricevuta la documentazione dal SUAP, ove previsto convoca direttamente la conferenza dei servizi, adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello che il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.

DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di **15 anni** decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.